



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 3431 129.11/2019 del 17 febbraio 2020 / Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale Tecnico

*(Rif. Nota 24 ottobre 2019, n. 208024 ed integrazione
documentale del 14 novembre 2019)*

Oggetto: *Realizzazione del nuovo commissariato di P.S. a Palma di Montechiaro.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento ha trasmesso le note 24 ottobre 2019 n. 208036/DRT del Dipartimento regionale tecnico – Area 1 e 14 maggio 2018 n. 107364 dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con la quale si è chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente relativamente alla eventuale sussistenza di cause di prelazione tra creditori dell’impresa esecutrice dei lavori indicati in oggetto.

Con successiva Pec del 14 novembre 2019 è stata integrata la documentazione, allegando l’ordinanza del Tribunale di Agrigento del 15.10.2012.

Il Richiedente rappresenta che, a conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo commissariato di P.S. a Palma di Montechiaro, è stato redatto lo Stato Finale dei lavori ed il certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo, approvato “*dal superiore organo tecnico*” con provvedimento 11 aprile 2017 n. 81642.

Si riferisce che il certificato di collaudo attesterebbe il pagamento spettante all’impresa esecutrice dei lavori per un importo pari ad € 11.364,15 oltre IVA, subordinato alle seguenti condizioni:

- “1) *venga dimostrata la regolarità contributiva DURC;*
- 2) *sia data esecuzione all’Ordinanza del Giudice del 15/10/2012;*
- 3) *sia fatta salva l’eventuale definizione del citato procedimento giudiziario in corso;*
- 4) *venga approvato il Certificato di Collaudo 445”.*

L'Amministrazione espone che dalla richiesta certificazione DURC sarebbe emerso che la ditta esecutrice non risulterebbe in regola con i pagamenti spettanti all'I.N.P.S. e alla Cassa Edile.

Per quanto sopra, nella considerazione che l'importo non riuscirebbe a soddisfare le spettanze dovute ai creditori dell'impresa, come riconosciuti dalla citata Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 15 ottobre 2012, oltre all'I.N.P.S. ed alla Cassa Edile, il richiedente chiede l'avviso di questo Ufficio sull'eventuale esistenza di cause di prelazione tra i tre indicati creditori "...e quindi se l'intera somma residua da liquidare va riconosciuta interamente ad uno di essi".

Ed ancora, nell'ipotesi di insussistenza di "*creditori in privilegio*", si chiedono indicazioni sulla "*ripartizione*" che l'Amministrazione "*dovrà rispettare per il pagamento dei crediti vantati rispettivamente dall'INPS, dalla Cassa Edile e dalla ditta fornitrice di cui al provvedimento del Giudice del 15 ottobre 2012*".

2. In relazione alla questione sottoposta all'esame si rappresenta quanto segue.

Il privilegio, ai sensi dell'art. 2741 c.c.¹ è, come il pegno e l'ipoteca, una causa legittima di prelazione che attribuisce ai creditori la priorità ad essere soddisfatti rispetto ai creditori chirografari, in deroga al principio generale della *par condicio creditorum*.

In particolare, i privilegi si caratterizzano per essere tipizzati dalla legge, la quale conferisce a determinati tipi di crediti una maggiore tutela (art. 2745 c.c.²), in considerazione della causa del credito.

In tal senso, si parla di "*ordine di privilegi*" proprio con riferimento alla graduazione dei crediti, stabilita dagli artt. 2777 c.c. e seguenti, i quali dettano una disciplina minuziosa in relazione alla natura dei singoli crediti concorrenti.

Tra i crediti privilegiati il nostro ordinamento annovera i contributi di previdenza sociale, distinguendo tra quelli disciplinati dall'art. 2753 c.c. - *Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti* - e quelli previsti dall'art. 2754 c.c. - *Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione* -.

L'art. 2753 c.c. stabilisce che "*Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*" Il privilegio di cui all'art. 2753 c.c. assiste, quindi, i crediti per contributi

¹Art. 2741 c.c.

"I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche."

²Art. 2745 c.c.

"Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito..."

(che l'art. 2778 c.c.³ colloca al grado primo) dovuti per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, inabilità vecchiaia e superstiti, normalmente gestita dall'INPS direttamente o attraverso la Cassa previdenziale di categoria (ente autonomo che si occupa della sfera previdenziale e assistenziale dei propri iscritti).

La normativa sui privilegi in materia è completata dall'art. 2754 c.c. che, in via residuale, afferma: *“Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.”.*

Di conseguenza, tutti i crediti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza che trovano la loro causa nei contributi dovuti per le varie forme di assicurazioni sociali, diverse da quelle indicate nell'art. 2753, per il combinato disposto degli articoli 2754 e 2778 n. 8 c.c., godono del privilegio generale di grado ottavo.

Ciò premesso, in questa sede è sufficiente rilevare che la funzione dei contributi previdenziali è quella di fornire agli enti erogatori delle prestazioni i mezzi necessari per la realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge nell'interesse pubblico.

Ed è proprio perché i contributi previdenziali sono finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico ed hanno la funzione di consentire agli enti pubblici di disporre dei mezzi necessari per soddisfarlo, che il privilegio mobiliare ad essi riconosciuto dagli artt. 2753 e 2754 c.c. non può

³ Art. 2778 c.c.

“Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

[3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766 ;]

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

...

...

...”.

essere esteso al campo delle assicurazioni di diritto privato, ancorché stipulate in forza di un contratto collettivo ed aventi, in concreto, finalità previdenziali.

Infatti, nonostante l'importanza rivestita dalle Casse Edili “... enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dell'edilizia; esse svolgono un ruolo di rilievo nell'assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale” (cfr. Circolare I.N.P.S. n. 193 del 29/12/2017), e, sebbene possano segnalarsi sentenze (risalenti) di diverso avviso (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 28.08.2008, n. 25888⁴), deve evidenziarsi, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che “La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli art. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro...alla cassa edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non ex lege, ma in forza della contrattazione collettiva.” (Cassazione civ., Sez. L, Ordinanza 9.10.2017, n. 23520; Cassazione civ., sez. I, Sentenza 14.12.2015, n. 25173).

Ciò posto, occorre evidenziare, tuttavia, che la stessa Corte di Cassazione ha ulteriormente differenziato i crediti in relazione alla loro natura: “I crediti delle Casse Edili hanno natura privilegiata ex art. 2751 bis, n.1 se relativi ad “accantonamenti”; mentre hanno natura chirografaria se relativi a “contributi” (Corte di Cassazione – Sez. I civ., 11.12.2006 n. 26324).

Al riguardo, “...la pronuncia 26324/2006 ha affermato che gli accantonamenti, costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), sono poi erogati dalla Cassa ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, e che nell'erogare dette somme la Cassa assume il ruolo di soggetto intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa; che gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n.1; che diverso discorso deve farsi per ciò che concerne i contributi, dato che questi attengono a versamenti, in parte dovuti dai lavoratori, mediante trattenute operate dai datori di lavoro, ed in parte da questi ultimi, diretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche

⁴“La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ. rientrando tra i compiti di quest'ultime anche lo svolgimento delle funzioni previdenziali” (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 28.08.2008, n. 25888)

necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali; che l'entità e le modalità di erogazione sono stabilite dalla contrattazione collettiva; che il credito delle Casse per i contributi a loro spettanti, pur consistendo in una somma di danaro che si identifica in una quota della retribuzione, ha natura diversa da questa, perché spetta a titolo di contributo e non di remunerazione dell'attività lavorativa, non costituendo la retribuzione oggetto della prestazione, ma soltanto la sua base di calcolo; che, quindi, tale credito non può ritenersi assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., atteso che tale norma non menziona tra i crediti privilegiati quelli dovuti alle associazioni sindacali a titolo di contributo e che non è suscettibile, data la sua eccezionalità, di applicazione analogica...”(Corte di Cassazione – sez. I civ.- 25.08.2017 n. 20390).

Alla luce di quanto esposto, ed in relazione ai quesiti posti dal Richiedente, si rileva quanto segue. Sembra allo scrivente che i crediti vantati dall'I.N.P.S. possano godere del privilegio previsto dall'art. 2753 c.c., in quanto dovuti *ex lege*, collocandosi al grado primo *ex art. 2778 n. 1 c.c.* .

Nondimeno, in relazione ai crediti vantati dalla Cassa Edile, si ritiene che codesta Amministrazione debba operare una distinzione in relazione alla eventuale diversa natura che gli stessi possano avere.

Se infatti, questi assumessero natura retributiva, potrebbero godere del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n.1 e, secondo l'art. 2777, lett. a), c.c., avere preferenza, dopo le spese di giustizia, su tutti gli altri crediti.

Qualora, invece, avessero natura contributiva, per il combinato disposto degli articoli 2754 e 2778 n. 8 c.c., essi godrebbero del privilegio generale di grado ottavo.

Infine, si ritiene che i crediti assegnati, con la più volte citata Ordinanza del Tribunale di Agrigento 15 ottobre 2012, alla società esecutante abbiano natura chirografaria e, non essendo assistiti da alcun privilegio, possano essere collocati solo dopo la soddisfazione dei creditori privilegiati.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

FIRMATO
Avv. David Bologna*

FIRMATO
Il Dirigente

Avv. Francesca Marcenò*

FIRMATO
L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993